

**302. Decreto legge 8 agosto 1996 n. 439. Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 26 agosto 1996 n. 199, è entrato in vigore il 26 agosto 1996, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del teatro dell'Opera di Roma, e del teatro della Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il finanziamento necessario dei medesimi enti, nonché a favore del teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto di autore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

**7. Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche** – 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

**9. Durata della protezione del diritto d'autore** - 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo 1bis, previsto dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.”

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, semprechè per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

4. Nel comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: “anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “anteriamente al 29 giugno 1995”.

5. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

**11. Entrata in vigore.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.